

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI.

ART.1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, di competenza provinciale, a carattere pecuniario, previste per le violazioni in materia di impianti termici e relative alle attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati.

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

ART.2

PRINCIPI GENERALI

La Provincia è Ente competente ad irrogare le sanzioni in materia di impianti termici limitatamente all'ambito territoriale, come definito dal combinato disposto della normativa nazionale e regionale vigente.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione 1 del capo I della L.689/81 e della L.R. 33/98.

ART.3

VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

La Provincia, a seguito di ispezione, e in presenza di violazioni della normativa in materia di impianti termici, notifica i relativi verbali di accertamento e contestazione al trasgressore entro 90 o 360 (per i residenti all'estero) giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/G o modalità equivalente, se prevista dalla norma.

ART. 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento e di notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento.

ART. 5

MEMORIE DIFENSIVE

I trasgressori, ai sensi dell'art.18 della L.689/81, possono presentare memorie difensive entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione.

Le memorie difensive possono essere presentate con scritto libero o mediante il modello semplificato (All.A) allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritto e comprensivo di copia di un documento di riconoscimento.

In ogni caso le memorie difensive sono trasmesse alla Provincia tramite raccomandata A/R, consegna a mano, e-mail o PEC (posta elettronica certificata).

In caso di memorie difensive presentate da un soggetto terzo delegato, le stesse devono riportare la firma del delegante e del delegato, oltre a copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i soggetti richiamati.

Inoltre, i trasgressori, ai sensi dell'art.18 della L.689/81, hanno diritto di essere ascoltati su espressa richiesta.

Il Dirigente del Settore o il suo delegato ha cura di valutare le memorie difensive pervenute, le dichiarazioni effettuate in sede di eventuale audizione del trasgressore, prendere visione della documentazione agli atti e concludere il procedimento con un'ordinanza-ingiunzione o un'ordinanza di archiviazione, comunicata al trasgressore.

ART. 6

ORDINANZA-INGIUNZIONE

Il Dirigente del Settore o il suo delegato, nel determinare l'importo da comminare tra il minimo ed il massimo edittale gode di potere discrezionale, in applicazione dei criteri indicati dall'art.11 della L. 689/81, e a tal fine procede alla valutazione dei documenti presentati e/o acquisiti d'ufficio.

Tale valutazione si effettua tenendo in considerazione la gravità della violazione, la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche:

- ai fini della valutazione della gravità della violazione si terrà in considerazione il perdurare della stessa e/o il pericolo conseguente all'illecito, nonché la condotta dell'agente in termini di rimedio o attenuazione delle conseguenze;
- la personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento delle precedenti infrazioni irrogate nella medesima materia in oggetto o da ogni altro atto in possesso dell'Ente ad essa relativo;
- le condizioni economiche sono valutate secondo quanto si desume dagli atti presentati e/o acquisiti d'ufficio, al fine di rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione.

Pertanto, se il trasgressore si è adoperato prontamente per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico, puntualmente documentato, si applica la sanzione al minimo edittale.

Diversamente, se il trasgressore ha commesso altre infrazioni nella medesima materia, negli ultimi 5 anni, non potrà essere comunque concessa la riduzione al minimo edittale ma sarà valutata una maggiorazione del 10% rispetto all'importo da comminare.

Nei casi e per l'importo stabiliti dall'Ente, si procederà al recupero delle spese del procedimento e di notifica.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

ART. 7

RATEIZZAZIONE

La richiesta di rateizzazione della sanzione irrogata, nel rispetto del minimo e del massimo delle rate previste dall'art. 26 della L. 689/81, verrà accolta in presenza di obiettiva difficoltà economica da dimostrare mediante presentazione di idonea documentazione.

L'Ente, al fine di valutare la richiesta raffrontando l'importo comminato e la situazione economica rappresentata, prende a riferimento le fasce di reddito ISEE come aggiornate a livello nazionale.

Il trasgressore può presentare la propria istanza di rateizzazione compilando il modello allegato (All.B) al presente regolamento e/o trasmettendo la dichiarazione ISEE relativa al reddito del proprio nucleo familiare.

Inoltre, il Dirigente del Settore o il suo delegato si riserva di valutare ogni singola situazione, con possibilità di deroga motivata ai detti principi generali, nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e/o dall'ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni di particolare disagio economico indipendente dal reddito percepito nell'anno precedente.

L'Ente provvede, sia in fase di controllo della documentazione presentata sia in caso di accertamenti d'ufficio, a verificare tramite controlli a campione la veridicità di quanto dichiarato avvalendosi della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di concessione del beneficio della rateizzazione, si evidenzia che ogni singola rata non potrà essere inferiore all'importo di Euro 50,00.

Le spese di procedimento e di notifica dovranno comunque essere recuperate in occasione del pagamento della prima rata.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dalla Provincia, l'obbligato è tenuto al pagamento dell'ammontare residuo della sanzione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla ricezione di un nuovo avviso di pagamento con l'importo residuo. Diversamente, si provvederà all'iscrizione a ruolo.

ART.8

RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato pagamento, entro i termini indicati nel testo dell'ordinanza-ingiunzione, dell'importo complessivo o di una singola rata in caso di rateizzazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva dell'importo complessivo o della somma restante, in caso di rateizzazione.

ART.9

OPPOSIZIONE

È possibile impugnare l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ente proponendo opposizione innanzi all'autorità competente, entro 30 giorni dalla notifica della stessa ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81.

ART. 10

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

I soggetti interessati alla ricezione di comunicazioni e/o atti da parte dell'Ente tramite PEC, relativi alle procedure di cui al presente regolamento, sono tenuti a richiederlo espressamente all'ufficio competente in materia, comunicando il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata).

ART. 11

PRESCRIZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni in materia di impianti termici si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.